



LEGGE 28 ottobre 1975, n. 39 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 3 novembre 1975).

Legge che fissa i termini per proporre querela

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 1975.

Art. 1

Il diritto di querela va esercitato entro 6 mesi dal giorno del commesso reato ovvero dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Art. 2

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 1975-1675 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Vito Marcucci - Giuseppe Della Balda

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini